



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

attuazione della legge 26.11.2021 n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Il 28 febbraio 2023 entrerà in vigore la riforma portata dal D. L.vo n.149/2022, come da ultimo modificato dal L. 29 dicembre 2022, n. 197. Tra altro, la riforma prevede nuove modalità di deposito dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti. Da una parte, infatti, la riforma è intervenuta introducendo l'art.2 nel D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162:

«Art. 2-bis (Negoziazione assistita in modalità telematica). -1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»

(art.9 D.Lvo. n.132/2022 che inserisce l'art.2 bis nel D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014 n. 162)

Dall'altra parte, conseguentemente, si stabilisce che:

“L'accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti”

(art.6, comma 2 bis come introdotto dal D.L.vo n.132/2022).

Prendendo atto delle modifiche normative, si

DISPONE

- 1. dal 28 febbraio 2023, gli **ACCORDI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA** ai sensi dell'art 6 D.L. 132/14 convertito nella L.n. 162/14, saranno trasmessi (unitamente a tutta la documentazione necessaria) **in formato PDF, mediante PEC, al seguente indirizzo:**
civile.procura.cuneo@giustiziacert.it
- 2. **il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero verrà trasmesso tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'Avvocato che ha inoltrato l'accordo.**
-
- Cuneo, 27 febbraio 2023.

Il Procuratore
Onelio Dodéro

Si comunichi:

all' A.I.A.F. (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori)

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, per la diffusione tra gli iscritti

Si pubblichi nel sito web.